

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=606880>

## GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2011

### 246ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

**Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.**

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

### **(2814) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore VALENTINO (PdL) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale prevede la conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che reca disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, perseguita attraverso un articolato quadro di interventi a carattere pluriennale tanto in materia di entrata che di spesa. Si sofferma quindi sugli articoli 37, 38 e 39, di competenza della Commissione.

....

(OMISSIS)

E' quindi aperta la discussione generale.

La senatrice DELLA MONICA (PD) rileva preliminarmente come la disponibilità manifestata dal gruppo del Partito Democratico ad una rapida conclusione dell'iter d'esame del disegno di legge in titolo non implichi in nessun modo una piena condivisione nel merito della proposta. Numerose perplessità destano, fra l'altro, le norme relative alla giustizia, per le quali auspica che un miglioramento possa essere conseguito in sede di esame del già preannunciato maxi emendamento governativo.

....

(OMISSIS)

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che gli articoli di competenza della giustizia dovrebbero essere espunti dal disegno di legge per essere trattati autonomamente in ragione delle delicate questioni da essi affrontati. Nel merito l'articolo 37 sembra destinato ad fare fallire definitivamente l'istituto dell'ufficio per il processo, in quanto tale importante riforma non risulta coadiuvata da un'adeguata riorganizzazione delle risorse umane. Al riguardo ricorda che nelle iniziative legislative presentate dai senatori dell'opposizione su analoga questione era stata prevista l'assunzione di circa 2800 cancellieri, da coprirsi mediante un proporzionale aumento del contributo unificato.

....

(OMISSIS)

Il senatore CASSON (PD), facendo seguito ad alcuni chiarimenti del sottosegretario Caliendo, sottolinea la necessità di modificare il comma 36 dell'articolo 23 che, nella sua attuale formulazione, bloccherebbe l'indispensabile assunzione già deliberata di 1.600 agenti di custodia.

Il senatore MUGNAI (PdL) manifesta vivissima preoccupazione per la formulazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29, che affidato ad un'Alta commissione appositamente costituita l'elaborazione di un programma di liberalizzazioni che sembra poter investire anche professioni disciplinate per legge e dotate di rilievo costituzionale.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per la redazione di proposte di parere.

*La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 12,20.*

Il relatore **VALENTINO** (PdL) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) condivide pienamente il merito della proposta testè illustrata. Invita il relatore ad integrarla con una osservazione volta ad incidere sull'erronea formulazione del comma 21 dell'articolo 37.

Il senatore **CASSON** (PD) esprime apprezzamento per il merito della proposta di parere formulata dal relatore. Con riguardo alla prima osservazione invita il relatore a valutare l'opportunità di dare maggiore enfasi alla iniquità dell'incremento del contributo unificato soprattutto per le parti più deboli.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, invitandolo nel contempo ad integrarla con un rilievo relativo alla congruità dei tempi con riguardo alla redazione del programma per la gestione dei procedimenti.

Il relatore **VALENTINO** (PdL) riformula la proposta nel senso indicato nel dibattito.

La proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti e approvata all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che le sedute pomeridiane odierne della Commissione, già convocata alle ore 15, e della Sottocommissione per i pareri, già convocata al termine della seduta plenaria, non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2814**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula le seguenti osservazioni:

nel manifestare la consapevolezza che anche l'amministrazione della giustizia debba partecipare al generale sforzo di riequilibrio del bilancio pubblico, si ritengono complessivamente apprezzabili le disposizioni dirette alla razionalizzazione dell'attività giudiziaria, anche se si segnala l'opportunità di elevare il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 37 per la redazione in prima applicazione del programma di cui al comma 1, in modo da concedere tempi adeguati alla complessità delle operazioni e delle valutazioni che devono essere effettuate. Si comprendono altresì le necessità che hanno determinato l'incremento e l'estensione a nuove fattispecie del contributo unificato. Tuttavia, appare evidente l'inopportuna onerosità, per categorie sociali particolarmente deboli, dell'estensione del contributo a talune fattispecie per le quali era in passato escluso. Si osserva nel contempo come la sua introduzione nel contenzioso tributario dovrebbe essere bilanciata dalla previsione della sua restituzione al cittadino ricorrente qualora l'amministrazione finanziaria risultasse soccombente;

appare altresì eccessivamente oneroso e, comunque, non motivato l'incremento del contributo del 50 per cento qualora il difensore non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta certificata o il numero di fax;

per quanto riguarda poi l'utilizzazione dei maggiori introiti derivanti dall'aumento dei contributi unificati, così come disciplinata dai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 37, si osserva in primo luogo che sarebbe opportuna una esatta definizione di quale sia la quota di tale gettito che deve essere ripartita a norma del comma 11. Ferma restando la destinazione di un terzo della quota stessa agli oneri derivanti dall'assunzione di nuovo personale della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, appare inopportuno riservare la parte rimanente alla corresponsione di premi incentivanti per il personale amministrativo e giudiziario. Sarebbe invece più corretto attribuirli agli interventi che di volta in volta siano considerati opportuni per il miglior funzionamento degli uffici giudiziari, anche perché, come in particolare pregevolmente osservato dalla senatrice Della Monica e dal senatore Li Gotti, i criteri indicati nei successivi commi 12 e 13 potrebbero determinare un circolo vizioso nel quale risultino favorite le sedi con un minor carico di lavoro rispetto a quelle che devono affrontare imponenti arretrati con gravi carenze strutturali;

si osserva poi, con riferimento alla previsione di cui al comma 17, che l'attribuzione al Ministero della giustizia della possibilità di stabilire con proprio decreto l'aumento del contributo unificato, è di dubbia legittimità in relazione all'articolo 23 della Costituzione;

risulta, inoltre, assolutamente incomprensibile, né trova apparente giustificazione, il fatto che al comma 18, sempre dell'articolo 37, il risparmio ottenuto dall'amministrazione della giustizia attraverso la rinuncia a uno dei mezzi di pubblicità delle sentenze penali e delle sentenze di dichiarazione di assenza o di morte presunta attualmente utilizzati sia destinato, nella misura del 30 per cento, non alle esigenze della giustizia, ma al Fondo unico per l'editoria;

con riferimento al comma 21, in materia di sedi disagiate, si rileva il mancato coordinamento tra la disposizione in esame e l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 193 del 2009. Al riguardo si evidenzia che, mentre la disposizione di cui al decreto-legge n. 193 contemplava esclusivamente l'attribuzione delle funzioni requirenti in deroga al disposto dell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006, la previsione contenuta nel decreto-legge in esame contempla anche la possibilità dell'attribuzione delle funzioni giudicanti monocratiche penali, sempre in deroga al disposto del predetto articolo 13. Sarebbe preferibile invece una modifica dello stesso articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 al fine di prevedere che i magistrati ordinari al termine del tirocinio possano essere destinati a svolgere, rispettivamente, le funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, nelle sedi ove sussista, per almeno una delle funzioni, una copertura superiore al 20 per cento dei posti in organico;

si raccomanda di valutare l'opportunità di sopprimere, e trasferire a sede più idonea, alcune disposizioni che presentano carattere prevalentemente ordinamentale. In primo luogo, è opportuna una più attenta riflessione sull'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di invalidità e di assegno di inabilità, dal momento che la deflazione giudiziaria, che si spera in tal modo di ottenere, rischia di essere proprio vanificata dall'introduzione della nuova procedura di accertamento. In ogni caso, è del tutto incontestabile la disposizione per cui l'istanza di accertamento tecnico debba essere presentata al tribunale capoluogo della provincia ove risiede l'attore, dal momento che, come si evince dalla relazione tecnica, questa specifica modificazione alla competenza territoriale non comporta alcun effetto economico-finanziario, risalendo i previsti risparmi a tutt'altre norme contenute nello stesso articolo 38. Per contro non appaiono accettabili i disagi che verrebbero a gravare sui cittadini attori nei giudizi, tanto più in quanto invalidi, mentre l'ulteriore ingolfamento dei tribunali maggiori può solo peggiorare le cose in termini di efficacia e tempestività delle decisioni;

un'altra questione che è bene trasferire a uno specifico provvedimento ordinamentale, preferibilmente in forma di delega al Governo, è quella affrontata dalle disposizioni dell'articolo 39 sul riordino della giustizia tributaria. Le soluzioni adottate appaiono infatti criticabili sotto più di un profilo: da un lato i criteri proposti per la composizione delle Commissioni tributarie regionali determinano una rilevante distrazione verso tale attività dei giudici ordinari, nonché di quelli amministrativi, per i quali al contrario sarebbe opportuno estendere la disciplina delle incompatibilità attualmente previste per i giudici ordinari in modo da favorire il loro impegno nei compiti di istituto e ridurre il rischio di conflitti di interessi. Particolari perplessità suscita poi la partecipazione alle Commissioni tributarie dei magistrati contabili, riguardo ai quali il conflitto di interesse appare evidente. Di converso, il sistema di incompatibilità introdotto è quanto mai discutibile, dal momento che determina la rinuncia alla collaborazione di professionisti portatori di competenze specifiche, per i quali sarebbe stato invece più logico stabilire criteri di incompatibilità territoriale ricorrendo ad un sistema analogo a quello previsto dall'articolo 11 del codice penale per i giudizi nei confronti dei magistrati. Si osserva inoltre che la disposizione che determina la cessazione al 31 dicembre dei commissari ritenuti incompatibili senza alcuna norma transitoria, è foriera di effetti quanto mai negativi sulla funzionalità del sistema e in particolare sui giudizi pendenti;

**la Commissione esprime poi la più viva perplessità sull'attuale formulazione del comma 36 dell'articolo 23, che se non sarà modificata determinerà l'impossibilità di assumere 1.611 indispensabili unità di personale del corpo di polizia penitenziaria, e sul comma 2 dell'articolo 12, che attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative a interventi sugli immobili dell'Amministrazione penitenziaria, col rischio di prolungare l'iter per la decisione di interventi manutentivi indispensabili;**

infine, la Commissione esprime vivissimi timori in ordine ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29, ritenendo del tutto inopportuna l'attribuzione all'Alta Commissione ivi prevista di proposte in materia di liberalizzazione che, così come formulata, rischia di riguardare anche professioni regolamentate per legge e dotate di uno specifico rilievo costituzionale.